



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause rinite n. 1282/2019 + 1295/2019 RG promossa con ricorso

da

V. P. (1282/2019 RG) e C. I. (1295/2019 RG)
rappresentati e difesi per mandato allegato al ricorso dall'Avvocato Emanuele Zanarello (C.f. del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 15, ed elettivamente domiciliato presso il cd "domicilio telematico" "PEC : emanuele.zanarello@ordineavvocatipadova.it"

- ricorrenti -

contro

IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273)

con proc. dom. in Venezia avv.to Andrea Favaretto, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- resistente -

e contro

I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274)

- contumace -

IN PUNTO: trasferimento d'azienda art. 2112 c.c.: impugnazione licenziamento + pagamento di differenze retributive - decisa all'udienza 6.10.2020.

FATTO

V. P. ha agito in giudizio verso Ira Trasporti srl e Ira srl Unipersonale svolgendo le seguenti domande di merito: "1) ACCERTARE che tra la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) in persona del legale rappresentate "pro tempore" con sede legale in Via Ferrovia, 10 Cap 30031 Arino DOLO e con sede operativa in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) e la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) è intervenuto un trasferimento d'azienda, pertanto, accertare e dichiarare il diritto del signor V. P. (C.F. nato in Romania il , residente in a transitare alla IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) e, conseguentemente, 2) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità - nullità - inefficacia del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 21 dicembre 2018 e per l'effetto 3) CONDANNARE la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) alla reintegra/ripristino nel proprio posto di lavoro e pagamento di tutte le mensilità "medio tempore" maturate. IN VIA SUBORDINATA 4) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi di cui in narrativa,



l'unicità del centro di imputazione tra la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274). 5) ACCERTARE che la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) hanno costituito un unico centro di imputazione del rapporto intercorso con il signor V P (C.F.) nato in Romania il e residente in Trevenzuolo (VR) -37060- alla via Cesare Battisti, 95 e conseguentemente 6) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità - nullità - inefficacia del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 21 dicembre 2018, in quanto il fatto non sussiste e/o per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente 7) CONDANNARE in solido la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) in persona del legale rappresentate "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità che si reputa equo quantificare in 4 mensilità per l'importo di euro 7.272,00 (1.843,00 x 4) IN OGNI CASO 8) CONDANNARE in solido ex art 2112 cc ed art. 2560cc la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) al pagamento della somma di euro 8.800,40 (diconsi euro ottomilaottocento/40) a titolo di trattamento di fine rapporto, mese di agosto 2018, novembre 2018 e dicembre 2018. 9) Con condanna alla regolarizzazione contributiva 10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario"

Espone:

- di essere stato assunto in data 07.04.2017 alle dipendenze della I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE, P.IVA: 04012980274 e sede operativa in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga, inquadrato nel 3° livello Super CCNL Spedizioni, Trasporto merci e Logistica Industriale e mansioni di autista, con un contratto a tempo determinato fino al 18.05.2017, poi prorogato una prima volta fino al 18.07.2017, e una seconda volta fino al 18.10.2017, successivamente trasformato a tempo indeterminato, invariati mansioni, livello e sede di lavoro e operativa;
- di essersi occupato da novembre 2017, utilizzando lo stesso camion con tg DS821AN, indistintamente di viaggi sia per la medesima I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE, sia per la neocostituita IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273), facente capo, sia quale compagine societaria che come potere direttivo e disciplinare, ai medesimi titolari della I.R.A. S.R.L., ovvero M A' M' V' - A' A' P. e con i medesimi sede e ufficio amministrativo in Via Pionca 30 di Pianiga;
- di essere stato in data 21.12.2018 dalla Ira Unipersonale licenziato per g.m.o. indicato nella cessazione dell'attività dopo che tutti i clienti della medesima Ira, camion e autisti erano stati fatti transitare alla IRA TRASPORTI SRL.

Prospetta l'unicità del centro di imputazione giuridica, lamenta comunque la nullità del licenziamento siccome irrogato in violazione dell' art 2112 cc, rivendica inoltre l'importo di euro 8.800,40 per mancato pagamento del trattamento di fine rapporto e di alcune mensilità con richiesta a carico di entrambe le convenute in via interna solidale.

A tale causa n. 1282/2019 RG è stata riunita la causa n. 1295/2019 RG promossa nei confronti delle medesime convenute da C I assunto da Ira srl Unipersonale il , anch' egli inizialmente a termine e poi trasformato a tempo indeterminato, e anch' egli con qualifica di autista di 3° livello Super CCNL Spedizioni, Trasporto merci e Logistica Industriale, a sua volta licenziato il 21.12.2018 negli stessi termini di V P per asserita cessazione dell'attività.

Sulla base della stessa prospettazione e svolte le medesime doglianze e rivendicazioni di V P, C I chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: "IN VIA PRINCIPALE 1) ACCERTARE che tra la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) in persona del legale rappresentate "pro tempore" con sede legale in Via Ferrovia, 10 Cap 30031 Arino DOLO e con sede operativa in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) e la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga



(VE) è intervenuto un trasferimento d'azienda, pertanto, accertare e dichiarare il diritto del signor C. I. (C.F.) nato in Moldavia il e residente in alla via a transitare alla IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) e, conseguentemente, 2) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità -nullità- inefficacia del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 21 dicembre 2018 e per l'effetto 3) CONDANNARE la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) alla reintegra/ripristino nel proprio posto di lavoro e pagamento di tutte le mensilità "medio tempore" maturate. IN VIA SUBORDINATA 4) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'unicità del centro di imputazione tra la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274). 5) ACCERTARE che la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) hanno costituito un unico centro di imputazione del rapporto intercorso con il signor C. I. (C.F.) nato in Moldavia il e residente in Mira (VE) -30034- alla via Don Granzo G., 3/Be conseguentemente 6) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità - nullità - inefficacia del licenziamento comminato con lettera raccomandata del 21 dicembre 2018, in quanto il fatto non sussiste e/o per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente 7) CONDANNARE in solido la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Via Pionca, 30 -30030- Pianiga (VE) al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità che si reputa equo quantificare in 4 mensilità per l'importo di euro 7.272,00 (1.843,00 x 4) IN OGNI CASO 8) CONDANNARE in solido ex art 2112 cc ed art. 2560 cc la società IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273) e la società I.R.A. S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 04012980274) al pagamento della somma di euro 6.432,15 (diconsi euro seimilaquattrocentotrentadue/15) a titolo di trattamento di fine rapporto, mese di dicembre 2018. 9) Con condanna alla regolarizzazione contributiva 10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario".

Le cause riunite - nelle quali si è costituita unicamente, e tardivamente, la Ira Trasporti srl contestando le pretese attoree - sono state istruite con acquisizione della documentazione prodotta e prova per testi; all' odierna udienza quindi trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il duplice ricorso va accolto.

Le domande avanzate dai ricorrenti sono fondate innanzitutto quanto all' impugnato licenziamento, comminato ad entrambi con lettera 21.12.2018, in realtà invalido per violazione dell'art. 2112, 4° comma, c.c.

L' istruttoria svolta smentisce in termini certi l' indicato GMO, ovvero l' asserita cessazione dell' attività della Ira Unipersonale srl, essendosi invece piuttosto compiutamente realizzato nel dicembre 2018 il subentro alla medesima Ira Unipersonale della neocostituita IRA TRASPORTI SRL (P.IVA: 04454370273), facente capo, sia quale compagine societaria che come potere direttivo e disciplinare, ai medesimi titolari M A e M V. - Al A P con la medesima sede legale ed operativa in Via Pionca, 30 DI Pianiga e con lo stesso ufficio amministrativo.

E' infatti certo che a dicembre 2018 la medesima identica attività aziendale (trasporto per conto terzi) è proseguita senza soluzione di continuità, con i medesimi mezzi aziendali, a favore dei medesimi clienti e finanche con coincidenza della sede legale e operativa di via Pionca 30 di Pianiga, e il medesimo titolare di potere direttivo, da parte, appunto, della Ira Trasporti srl.

Il riscontro probatorio in tal senso è fornito dalle visure camerali delle due aziende docc. 1 e 11 ric. e dalla deposizione del teste V. R C, dipendente delle ditte convenute complessivamente dal 2016 a febbraio 2019 sempre come autista, che ha così riferito: "Ho lavorato



per la Ira Unipersonale srl per circa due anni dal 2016 a ottobre 2018 poi da novembre 2018 sono passato alla Ira Trasporti per la quale ho lavorato per qualche mese, precisamente fino a febbraio 2019. Per entrambe le società ho sempre svolto mansioni di autista utilizzando nel primo mese come Ira Trasporti lo stesso camion utilizzato presso Ira Unipersonale, noleggiato, dunque transitato da una all'altra società credo tramite concessionario. Data la riduzione di attività solo parte dei camion della Ira unipersonale è passata alla Ira Trasporti, che all'inizio di suoi non ne aveva; di nuovo è stato acquistato solo il mio dopo il mio primo mese di lavoro. I trasporti sono stati sempre a favore dei medesimi clienti. Io mi sono sempre occupato di trasporti per la cliente Nagel sia con la prima che con la seconda datrice di lavoro, a parte un solo mese nel periodo estivo 2018 con Ira unipersonale in cui ho sostituito un collega in ferie e mi sono occupato di trasporti per la cliente Stef. Per quanto ne so (dato il tipo di attività, sempre per N , venivo a Venezia in sede solo per fare carburante) della vecchia azienda siamo passati alla nuova solo in tre autisti, cui si sono aggiunti due nuovi. Come numero complessivo di autisti con la prima società all'inizio eravamo circa diciotto e alla fine (ottobre 2018) circa otto; nella seconda invece cinque, di cui tre passati dalla vecchia e due nuovi. Nel passaggio dalla prima alla seconda società ho firmato un nuovo contratto, il mio stipendio non è cambiato; non ho fatto caso se nella busta paga Ira Trasporti come decorrenza del rapporto fosse indicata la prima assunzione del 2016 o la nuova di novembre 2018. Preposto per qualsiasi cosa (disposizioni di lavoro, richiami ecc) nella Ira unipersonale era direttamente il titolare A e così pure nella Ira Trasporti; sapevo che in realtà nei documenti il titolare della Ira Unipersonale era un'altra persona, che però non ho mai visto, né conosciuto; l'unico responsabile di fatto è sempre stato A ; non so che veste formale avesse. Idem in Ira Trasporti : responsabile era sempre A Sono passato a tale azienda a seguito di accordi con A; stesso; il contratto per la nuova assunzione me lo ha fatto firmare la segreteria della Ira Unipersonale, tale D , che poi è passata alla Ira Trasporti dove però è rimasta per poco, mi pare circa un mese; il padre di A l'ho visto una sola volta".

Palese ed inequivoco, sulla base di tale testimonianza, il mero subentro della nuova società Ita Trasporti srl alla precedente, datrice di lavoro dei ricorrenti, nello svolgimento della medesima attività aziendale sulla base della medesima organizzazione di mezzi e persone e a favore dei medesimi clienti.

Trovano dunque applicazione le tutele ex art 2112 cc .

Ed infatti in ogni caso di trasferimento d'azienda (di intera azienda o di ramo di essa) trova applicazione l'art. 2112 c.c., in forza del quale il lavoratore subordinato conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro al momento della cessione di azienda, e quindi innanzitutto il diritto all'instaurazione o alla continuazione del rapporto di lavoro con la cessionaria, e può esercitare nei confronti della stessa tutte le pretese rivendicabili nei confronti della cedente originaria datrice di lavoro, attesa la sussistenza in capo al nuovo imprenditore di responsabilità solidale con il precedente imprenditore per i crediti vantati dai lavoratori.

E' indubbio che il rapporto di lavoro è legato all'azienda e necessariamente passa con il trasferimento, né è necessario o legittimo che il cedente debba recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro: non costituendo il trasferimento di azienda, di per sé, testualmente, motivo di licenziamento, a seguito del trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro dei dipendenti della cedente prosegue quindi con la cessionaria.

Il Codice Civile definisce trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, che preesiste al trasferimento e conserva, nel trasferimento, la propria identità.

La tipologia negoziale attraverso la quale il trasferimento è attuato è irrilevante e il trasferimento stesso è configurabile a prescindere dall'identità/collegamento tra società cedente e società cessionaria.



In effetti la giurisprudenza unanime e consolidata sul trasferimento d'azienda ruota attorno al principio della prevalenza della sostanza sulla forma: al di là della veste giuridica dell'operazione, ciò che rileva è che si verifichi un mutamento della titolarità dell'azienda di cui rimanga sostanzialmente inalterata la struttura.

Nel caso di specie proprio questo si è verificato: un mero mutamento nella titolarità dell'azienda.

Attesa la violazione dell' art 2112 c.c. comma 4, il licenziamento comminato ai ricorrenti con missive 21.12.2018 è dunque nullo, con conseguente concessione della tutela massima come prevista dall' art 2 commi 1 e 2 del d.lgs n. 23/2015

Attesa la responsabilità solidale ex art 2112 comma 2 cc il pagamento delle rivendicate differenze retributive - ovvero tfr e saldo mensilità di agosto, novembre e dicembre 2018 per tot euro 8.800,40 quanto a V. P. e tfr e mensilità di dicembre 2018 per tot euro 6.432,15 quanto a C. I. - comprovate documentalmente, va posto a carico delle due società in solido.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accertato l' allegato trasferimento d' azienda e dichiarata la nullità per violazione dell' art. 2112 comma 4 c.c. del licenziamento intimato ai ricorrenti dalla Ira srl Unipersonale con missiva 21.12.2018, condanna la Ira Trasporti srl a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro;
2. condanna inoltre le due società convenute in via interna solidale a pagare ai ricorrenti :
 - a ciascuno in ragione della nullità del licenziamento un' indennità commisurata all' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per tutte le mensilità dal licenziamento all' effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa come risultante da estratto conto previdenziale Inps e/o da documentazione fiscale;
 - a titolo di differenze retributive a V. P. euro 8.800,40 e a C. I. euro 6.432,15, oltre accessori di legge;
 - complessivamente a titolo di rifusione delle spese di lite, al netto di accessori di legge, € 5.000,00, con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.

Così deciso in Venezia - udienza 6.10.2020.

Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso

